

Codice A1816B

D.D. 13 agosto 2021, n. 2368

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6749. Autorizzazione idraulica per la realizzazione tratto di difesa spondale sulla sponda idrografica destra del torrente Vermenagna, tra il km 98+600 e il km 98+800 della SS 20, in località Tetto Mezzavia, in comune di Vernante (CN). Lotto A - Opera A.4 interventi di ripristino e messa in sicurezza viabilità a seguito dell'evento alluvionale ottobre 2020. Richiedente: Società ANAS



ATTO DD 2368/A1816B/2021

DEL 13/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6749. Autorizzazione idraulica per la realizzazione tratto di difesa spondale sulla sponda idrografica destra del torrente Vermenagna, tra il km 98+600 e il km 98+800 della SS 20, in località Tetto Mezzavia, in comune di Vernante (CN). Lotto A - Opera A.4 interventi di ripristino e messa in sicurezza viabilità a seguito dell'evento alluvionale ottobre 2020. Richiedente: Società ANAS Spa – Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta

La società ANAS Spa – Struttura Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, ha presentato istanza di autorizzazione idraulica prot. CDG - 0304741 del 18/05/2021 pervenuta in data 18/05/2021 al prot. n. 23563/A1816B per la realizzazione di un tratto di difesa spondale sulla sponda idrografica destra del torrente Vermenagna, tra il km 98+600 e il km 98+800 della SS 20, in località Tetto Mezzavia, in comune di Vernante (CN) – Lotto A “Opera A.4 interventi di ripristino e messa in sicurezza viabilità a seguito dell'evento alluvionale ottobre 2020”, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa. Catastralmente l'opera è antistante il mappale n. 11 del F. 32.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. S. Dalmasso, in base ai quali è previsto il seguente intervento sulla sponda idrografica destra nel torrente Vermenagna, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 consistente in:

- tratto di scogliera in massi di lunghezza 100 m con h=4 a protezione del sedime stradale della SS 20

Con nota prot. 26490/A1816B del 07/06/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Vernante per quindici

giorni consecutivi dal 11/06/2021 al 26/06/2021 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Per l'intervento sopra specificato, si ritiene che ai sensi della L.R.12/2004 e s.m.i. e del Regolamento regionale n.14/R/2004 e s.m.i. non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Dato atto che l'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della copia conforme del provvedimento autorizzativo è avvenuto con marca n.01201137292421 del 22/06/2021 come da dichiarazione agli atti del Settore.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico delle acque con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. la difesa in progetto sia addossata alla sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua;
2. la difesa sia adeguatamente immersata nella sponda al fine di evitare l'aggiramento dell'opera stessa da parte del corso d'acqua;
3. l'altezza della scogliera non dovrà superare la quota del piano campagna né il ciglio della sponda opposta;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2
- D.P.R. 616/77 art. 89
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89
- L.R. 44/2000 art. 59
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004
- D.P.G.R. n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- L.R. 23/2008 art. 17

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società ANAS. Spa – Struttura Territoriale Piemonte e Valle

d'Aosta, a realizzare l'opera di difesa spondale sul torrente Vermenagna tra il km 98+600 e il km 98+800 della SS 20, in località Tetto Mezzavia, in comune di Vernante (CN) - Lotto A - "Opera A.4 interventi di ripristino e messa in sicurezza viabilità a seguito dell'evento alluvionale ottobre 2020", secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali che si restituiscono visti, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. gli interventi in argomento potranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni tre con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione. Nel caso di sostanziale variazione dello stato dei luoghi per eventi di piena significativi, tale autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente.
6. il soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. il committente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza del manufatto ed immediatamente a monte e a valle dello stesso, qualora si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dell'opera (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni dei profili di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterate nel tempo le zone d'imposta del manufatto ed eseguire gli interventi di manutenzione necessari per mantenerlo in efficienza nel tempo;
9. il soggetto autorizzato potrà procedere ad effettuare i necessari interventi di manutenzione previsti ai punti 7 e 8 al fine di ripristinare le condizioni di progetto autorizzate con questo provvedimento, fatte salve le comunicazioni di cui al punto 6 sopra citato. Ogni altra tipologia di intervento dovrà essere autorizzata dallo scrivente Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera in oggetto, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nell'esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe